

1. Definizioni

AirPoint: indica l'indicatore visivo mediante il quale viene segnalato il posizionamento di ciascun Dispositivo.

AirMap: indica la mappa della Sede, sulla quale gli AirPoint sono graficamente riportati nella loro esatta posizione.

Forza Maggiore: indica qualsiasi evento, atto, fatto o circostanza ("Evento") non direttamente imputabile al Fornitore, che non avrebbe potuto essere evitato con l'ordinaria diligenza e che sia tale da rendere oggettivamente e assolutamente impossibile, in tutto o in parte, l'esecuzione dei Servizi, esclusivamente qualora e nella misura in cui tale Evento (i) sia al di fuori del controllo, diretto o indiretto, del Fornitore; (ii) non avrebbe potuto essere evitato con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività del Fornitore; e (iii) sia tale che il Fornitore non avrebbe potuto ragionevolmente prevederlo o impedirlo usando la diligenza richiesta.

Committente: indica il soggetto che incarica Airbank di eseguire i Servizi.

Condizioni Generali di Contratto: indica il presente documento contrattuale.

Conferma d'Ordine: indica il documento contenente le condizioni particolari dei Servizi (ad es.: prezzo, modalità di pagamento, durata, frequenza del Servizio di Monitoraggio, ecc.) con il quale il Fornitore dà atto dell'Ordine ricevuto dal Cliente e ne accetta integralmente termini, condizioni e modalità di esecuzione.

Contratto: indica le Condizioni Generali di Contratto unitamente alla Conferma d'Ordine o a qualsiasi altro documento che sarà di volta in volta sottoscritto dalle Parti ai fini della prestazione dei Servizi da parte del Fornitore, con i relativi allegati.

Corrispettivo: indica l'importo dovuto dal Cliente per l'esecuzione dei Servizi.

Fornitore: indica Airbank.

Informazioni Riservate: indica le informazioni di titolarità di una Parte di cui l'altra Parte venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni economiche e finanziarie; informazioni relative a programmi commerciali e di marketing; informazioni su clienti e fornitori attuali e potenziali; nonché qualsiasi altra informazione non accessibile a terzi.

Offerta: indica la proposta tecnico-economica formulata dal Fornitore, comprensiva della descrizione dei Servizi, delle modalità di esecuzione, dei tempi di realizzazione, dei prezzi, dei costi, dei materiali e di ogni altro elemento necessario alla definizione del Contratto, inviata al Cliente ai fini della valutazione e dell'eventuale accettazione.

Ordine: indica la richiesta scritta del Cliente con la quale viene richiesto al Fornitore di prestare i Servizi nell'ambito del rapporto disciplinato dalle Condizioni Generali di Contratto.

Parti: indica congiuntamente il Committente e il Fornitore.

Dispositivi: si intendono esclusivamente i kit antinquinamento forniti da Airbank.

Responsabile del Servizio: indica la persona fisica, designata dal Cliente nell'Offerta e/o nella Conferma d'Ordine e/o in qualsiasi altro documento relativo al rapporto contrattuale, incaricata di coordinare, supervisionare e garantire la corretta esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, nonché di fungere da referente per tutte le comunicazioni operative e tecniche tra le Parti.

Sede: indica lo stabilimento e/o la porzione di stabilimento presso cui vengono svolti i Servizi di Valutazione e di Monitoraggio, come indicato nella Conferma d'Ordine e/o in qualsiasi altro documento relativo al Contratto.

Servizi: indica i servizi di valutazione e di monitoraggio periodico dei Presidi, nonché i servizi di formazione specialistica e personalizzata, come meglio dettagliati nei singoli Contratti.

Servizi di Valutazione: indicano l'attività svolta dal Fornitore che, a seguito di un sopralluogo presso la Sede del Cliente come indicata nell'Offerta, anche mediante AirPoint e AirMap, consente di individuare e localizzare tutti i Presidi presenti e/o di cui è richiesta la disponibilità presso la Sede del Cliente. È inclusa l'AirMap; sono esclusi la fornitura degli indicatori visivi AirPoint e i Presidi.

Servizi di Monitoraggio: indicano l'attività di verifica svolta periodicamente, finalizzata esclusivamente ad accertare che i Presidi presenti presso la Sede siano integri e corrispondano, per numero e tipologia, a quelli originariamente consegnati, nonché che siano correttamente collocati secondo quanto indicato nell'AirMap. Ai fini della predetta verifica è espressamente esclusa qualsiasi valutazione tecnica da parte di Airbank circa l'adeguatezza dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) rispetto al grado e alla tipologia di rischio per la salute e la sicurezza degli operatori, la cui valutazione resta integralmente ed esclusivamente a carico del Cliente. Rientra altresì nel servizio l'attività di segnalazione, ove necessario, delle attività di reintegro dei Presidi.

Servizi di Formazione: indicano tutte le attività svolte dal Fornitore finalizzate a trasferire conoscenze e competenze operative e tecniche al personale del Cliente, mediante sessioni teoriche, pratiche o miste, materiali didattici, supporti digitali e qualsiasi altra modalità utile a garantire la corretta comprensione delle caratteristiche tecniche e delle modalità di utilizzo dei Presidi.

2. Premesse

Le definizioni e le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali di Contratto e di ciascun singolo Contratto che sarà sottoscritto dalle Parti.

3. Oggetto del Contratto

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, il Cliente affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione dei Servizi che saranno di volta in volta svolti sulla base dell'incarico conferito mediante l'Ordine.

Airbank assume pertanto la gestione dei Servizi in piena autonomia, con gestione economica a proprio rischio, avvalendosi della propria organizzazione e di tutti i mezzi necessari e/o anche di propri subappaltatori, nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nel Contratto e di tutta la normativa vigente, in particolare in materia di igiene, salute e sicurezza.

I Servizi che potranno costituire oggetto del Contratto sono i seguenti: a) monitoraggio periodico dei Presidi; b) visite programmate presso il Cliente per verificare l'integrità, la completezza e la funzionalità dei Presidi; c) manutenzione dei Presidi; d) proposta di soluzioni relative al reintegro dei Presidi; e) corsi di formazione.

Nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti, il Fornitore avrà facoltà di effettuare le seguenti operazioni: a) verifica e mappatura, mediante AirMap, dei Presidi presenti presso la Sede del Cliente; b) controllo dello stato dei Presidi.

4. Modalità di esecuzione dei Servizi

Ai fini dell'esecuzione dei Servizi, il personale del Fornitore potrà accedere ai locali del Cliente secondo le modalità che saranno concordate con il Responsabile del Servizio. Il Cliente avrà diritto di richiedere in qualsiasi momento, anche per ragioni di sicurezza, i

dati identificativi di tutto il personale del Fornitore presente presso la Sede per l'esecuzione dei Servizi.

Il Cliente non avrà contatti diretti con il personale del Fornitore. I Servizi del Fornitore saranno coordinati operativamente dal Responsabile del Servizio. Il Cliente sarà tenuto a segnalare al Responsabile del Servizio eventuali motivi di disaccordo in merito ai criteri e alle modalità adottati per l'esecuzione dei Servizi.

5. Corrispettivo

Il Corrispettivo è determinato nella Conferma d'Ordine.

Il costo di acquisto dei Dispositivi necessari al loro reintegro è sempre e comunque a carico del Cliente ed è determinato dalle Parti nel Contratto.

Il pagamento del Corrispettivo dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel Contratto e non potrà essere ritardato e/o sospeso dal Cliente per alcun motivo o causa, neppure in presenza di contestazioni del Cliente stesso in merito all'esecuzione del Contratto.

In caso di ritardato pagamento, il Cliente sarà tenuto a corrispondere ad Airbank gli interessi moratori ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Fatto salvo il diritto di Airbank di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e del successivo art. 10, Airbank avrà in ogni caso il diritto di sospendere l'esecuzione dei Servizi in caso di ritardo del Cliente nel pagamento del Corrispettivo.

6. Decorrenza e durata

Le presenti Condizioni Generali di Contratto, applicabili a ciascuna Conferma d'Ordine, avranno efficacia dalla data della loro sottoscrizione e resteranno in vigore fino alla loro sostituzione con nuove condizioni.

Il Cliente avrà diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con un preavviso di 3 (tre) mesi.

Qualunque sia la causa di cessazione del Contratto (scadenza, recesso, risoluzione, ecc.), il Fornitore sarà tenuto a completare l'evasione degli Ordini in corso alla data di cessazione, secondo le modalità e le tempistiche che le Parti concorderanno in buona fede, e il Committente sarà tenuto a corrispondere il Corrispettivo.

7 Diritti di proprietà intellettuale

Tutti i materiali o le opere realizzati dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto - inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, immagini, video, montaggi, spot pubblicitari, disegni, ecc., sia in formato sorgente sia analogico - nonché i diritti di sfruttamento economico della proprietà intellettuale e tutti i diritti patrimoniali relativi al diritto d'autore sul materiale saranno di esclusiva proprietà del Fornitore, che potrà pertanto disporne liberamente. La paternità morale delle opere resterà in ogni caso in capo all'autore. Il Fornitore potrà autorizzare il Committente alla pubblicazione del materiale, a condizione che (i) il materiale non contenga elementi di natura riservata; (ii) il contenuto della pubblicazione sia preventivamente condiviso con il Fornitore e da quest'ultimo accettato.

La violazione delle disposizioni che precedono attribuirà al Fornitore il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

8. Sicurezza

Le Parti si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi loro imposti dalla legge in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le Parti, ove necessario, si impegnano a fornire per iscritto informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei luoghi in cui devono essere eseguiti i Servizi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività svolte in tali luoghi.

9. Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere segrete e riservate le Informazioni Riservate di cui vengano a conoscenza in relazione al Contratto e a non divulgarle né utilizzarle per alcun motivo o finalità.

Le Parti potranno comunicare ai rispettivi dipendenti e collaboratori le informazioni necessarie allo svolgimento delle loro funzioni; tali soggetti saranno tuttavia vincolati ai medesimi obblighi di riservatezza, ai sensi del presente Contratto o ad altro titolo.

10 Clausola risolutiva espressa

Airbank potrà risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi a mezzo PEC, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a. mancato o ritardato pagamento del Corrispettivo entro i termini di cui all'art. 5.
- b. violazione degli obblighi in materia di proprietà intellettuale di cui all'art. 7.

Fatto salvo il diritto di Airbank di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., Airbank avrà in ogni caso il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto in caso di ritardo del Cliente nel pagamento del Corrispettivo, come previsto dal precedente art. 5, nonché in caso di violazione degli obblighi in materia di proprietà intellettuale di cui all'art. 7.

11. Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione del Contratto, nonché alla sua risoluzione, annullamento o dichiarazione di nullità, sarà competente in via esclusiva il Foro di Piacenza.

12. Privacy

Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati necessario all'esecuzione del Contratto avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d. "Regolamento generale sulla protezione dei dati" o "GDPR"), del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" o "Codice Privacy") e, in generale, della normativa in materia di protezione dei dati personali.

13. Modifiche e integrazioni

Le presenti Condizioni Generali di Contratto costituiscono l'integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra le Parti e sostituiscono e annullano ogni precedente accordo o Contratto avente il medesimo oggetto.

Le Condizioni Generali potranno essere modificate o integrate esclusivamente per iscritto.

Qualora la Conferma d'Ordine deroghi a una o più Condizioni Generali, la deroga dovrà essere espressa e il Contratto dovrà indicare espressamente la clausola generale derogata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Piacenza, lì _____

IL COMMITTENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, secondo comma, e 1342 c.c., le Parti dichiarano di approvare specificamente la clausola di seguito indicata: 11. Foro competente.

IL COMMITTENTE
